

FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA IN PERUGIA

R.D. 21 GENNAIO 1892, N. XXII

STATUTO



FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA IN PERUGIA
FIAPG
I-2

I
29/10/2019
0000102

FONDAZIONE
PER L'ISTRUZIONE
AGRARIA

Definito con Deliberazione Commissariale n. 33 del 25.10.1997

Approvato con Decreto del M.U.R.S.T. del 15.01.1998

Pubblicato su G.U.R.I. n. 19 del 24.01.1998

Modificato con Atti Consiliari del:

01.10.2003, 10.09.2004, 05.03.2008, 05.11.2014, 29.05.2015, 29.02.2016 e 17.06.2019

Il Presidente

Art. 1

- 1) La Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia ha gli scopi ed il patrimonio indicati nel R.D. 21 gennaio 1892 n. XXII, è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e gestisce il proprio patrimonio attenendosi a criteri di economicità ed autonomia finanziaria, sopportando integralmente il rischio economico dell'attività stessa e soggiacendo ai principi della normale gestione commerciale.
- 2) La Fondazione, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia, supporta mediante il proprio patrimonio e mediante la gestione della propria azienda agraria, l'attività di istruzione, di promozione della ricerca scientifica e di trasferimento delle innovazioni nel settore delle scienze agrarie.
- 3) Nell'ambito delle finalità proprie quali il supporto all'istruzione delle scienze agrarie e la conservazione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico ed in senso più generale nei diversi settori delle attività professionali, la Fondazione opera nel settore della divulgazione culturale, tecnica e scientifica.
- 4) La Fondazione, inoltre, provvede alla conservazione della Chiesa di San Pietro dichiarata monumento nazionale, dell'archivio storico, della biblioteca monastica e dell'ex convento dei PP.BB. Cassinensi di Perugia per la sua parte monumentale e degli altri beni patrimoniali dichiarati di interesse storico-artistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22/01/2004. Promuove, anche in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attività culturali in ambito archivistico e paleografico, bibliografico, artistico e storico.
- 5) Per il conseguimento delle proprie finalità la Fondazione promuove forme di collaborazione in ambito nazionale, comunitario e internazionale, con amministrazioni statali, con Università, con soggetti ed Istituzioni di cultura e di ricerca pubblici e privati.

CAPITOLO PRIMO **dell'Amministrazione**

Art. 2

1) L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto come segue:

- un Presidente nella persona del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia o di un Professore ordinario del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali designato dal Rettore;

- dieci consiglieri nelle persone sotto elencate:

- un Dirigente Generale del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica, anche in quiescenza, o altra persona designata dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

- un Dirigente Generale del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, anche in quiescenza, o altra persona designata dal Ministro dei Beni Culturali e Ambientali;

- il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia;

- il Direttore Generale dell'Università degli Studi di Perugia;

- l'Assessore Regionale dell'Umbria per l'Agricoltura o suo delegato;

- due Professori dell'Università degli Studi di Perugia, esperti nei settori di attività della Fondazione per l'Istruzione Agraria, designati dal Rettore;

- il Direttore, o suo delegato, del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell'Università degli Studi di Perugia;

- il Presidente, o suo delegato, della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia;

- il Presidente, o suo delegato, della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Perugia;

- Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico

2) Il Consiglio dura in carica sei anni.

3) In caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

4) Il Consiglio di Amministrazione nomina, su designazione del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o temporanea assenza, disimpegnandone le funzioni ed esercitando i poteri di cui al successivo articolo 4.

5) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, terminata la carica, assume il ruolo di Presidente onorario della Fondazione, per il sessennio successivo, senza oneri. Il Presidente onorario è invitato alle riunioni dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza diritto di voto.

- 6) Il Direttore Amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni da un Comitato di Indirizzo, con funzioni propositive e consultive, la cui composizione è disciplinata dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 3

1) Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle relative deliberazioni si applicano le norme del Codice Civile relative alle Associazioni e Fondazioni.

Art. 4

1) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- a) sovrintende all'amministrazione e alla gestione dell'Ente;
- b) stipula i contratti e le convenzioni;
- c) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta per motivi di urgenza le decisioni di competenza del Consiglio, sottoponendole alla ratifica di questo nella successiva seduta.

Art. 5

1) Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto è riservato al Presidente dall'art. 4, delibera:

a) sui rapporti con l'Università degli Studi di Perugia e con enti o soggetti pubblici e privati per l'assolvimento dei propri fini istituzionali;

b) sulla conservazione, gestione e valorizzazione della Chiesa di San Pietro dichiarata monumento nazionale, dell'archivio storico, della biblioteca monastica e dell'ex convento dei PP.BB. Cassinensi di Perugia per la sua parte monumentale e degli altri beni patrimoniali dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004;

c) sulla promozione di attività culturali connesse alla gestione del patrimonio monumentale e artistico della Chiesa di San Pietro, ivi compreso l'archivio storico e la biblioteca monastica;

d) sui provvedimenti riguardanti il patrimonio;

e) sui provvedimenti riguardanti la conservazione, l'alienazione del patrimonio, l'accensione o la contrazione di prestiti, l'assunzione di servitù attive e passive, il rilascio di fidejussioni, le liti attive e passive;

f) il bilancio preventivo e relative variazioni, il conto consuntivo su proposta del Presidente;

g) sui poteri che possono essere delegati al Direttore Amministrativo.

h) il budget di spesa di competenza del Direttore Amministrativo.

i) su tutti i regolamenti;

j) sulla dotazione organica del personale, sulle assunzioni, sui licenziamenti e sulle istanze del personale che incidono nell'ambito della dotazione organica.

2) I provvedimenti che riducono o vincolano per un arco temporale superiore a venti anni il patrimonio dell'Ente sono soggetti a comunicazione da parte dell'Ente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e divengono efficaci decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima.

Art. 6

- 1) Il regolamento di amministrazione e contabilità della Fondazione determina le modalità per la sua gestione amministrativa, contabile e finanziaria.
- 2) La revisione della gestione amministrativo-contabile della Fondazione per l'Istruzione Agraria è affidata ad un Organo monocratico di revisione, individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali o tra i Magistrati amministrativi o contabili anche in quiescenza.
- 3) L'Organo di revisione dura in carica tre anni ed è rinominabile.

Art. 7

- 1) Al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e al Revisore unico è attribuito un compenso annuo lordo da stabilirsi con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, al Revisore unico compete per la partecipazione alle adunanze un gettone di presenza, la cui entità è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.
- 3) Lo stesso gettone compete ai Consiglieri facenti parte di Commissioni consiliari o miste nominate dal Consiglio d'Amministrazione.
- 4) Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione e al Revisore unico sopra citati, compete l'eventuale rimborso spese nella misura e nelle modalità determinate dal Consiglio d'Amministrazione.

CAPITOLO SECONDO
dei rapporti con l'Università degli Studi di Perugia

Art. 8

- 1) La sede legale e gli uffici dell'Ente sono ubicati presso l'edificio centrale di San Pietro, in Perugia, Borgo XX Giugno, 74, identificato al Foglio 253 part. 85 sub 24.
- 2) L'Università degli Studi di Perugia per il suo Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali ha l'uso gratuito a scopo didattico, scientifico ed amministrativo dei seguenti beni:
 - a) dei campi e orti goduti in uso alla data di entrata in vigore del presente Statuto e di quelli che saranno riconosciuti necessari per gli scopi didattici e scientifici del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali;
 - b) dei locali del fabbricato centrale già costituenti la ex-abbazia dei PP.BB. Cassinensi e non goduti dal Conservatore della Basilica di San Pietro e non costituenti la sede e gli uffici dell'Ente.
- 3) Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché quelle per opere di miglioramento fondiario e per interventi strutturali ai beni dati in uso sono a carico dell'Università degli Studi di Perugia, che non potrà chiederne il rimborso nemmeno all'atto della risoluzione del rapporto. Le spese sopra indicate sono sostenute dall'Università anche per i locali del fabbricato centrale di S. Pietro ove sono ubicati la sede e gli uffici della Fondazione.
- 4) Con contratto fra la Fondazione e l'Università è stabilita la concessione dei beni in uso gratuito all'Università medesima ai sensi del primo comma del presente articolo.
- 5) La concessione di beni tra la Fondazione e l'Università è disciplinata mediante atti convenzionali e contrattuali che possono riguardare anche beni non ricompresi nel presente articolo, nel rispetto dell'esigenza di garantire le finalità istituzionali di entrambi gli enti.
- 6) I rapporti tra la Fondazione e l'Università di Perugia, nel rispetto dell'esigenza di garantire le finalità istituzionali di entrambi gli enti, saranno regolati da appositi atti convenzionali e contrattuali con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
 - a) concessione in uso gratuito dei beni mobili ed immobili necessari per riconosciuti scopi, didattici e di ricerca, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali;
 - b) utilizzo e valorizzazione dei locali del fabbricato centrale già costituenti la ex-abbazia dei PP.BB. Cassinensi e non goduti dal Conservatore della Basilica di San Pietro;
 - c) utilizzo e valorizzazione dell'azienda agraria;
utilizzo e valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 9

1) Le risorse della Fondazione sono costituite dal patrimonio iniziale, dai risultati economici derivanti dalla sua attività produttiva e da contributi finanziari e/o lasciti da parte di soggetti privati e sono finalizzate alla creazione di reddito da reinvestire nelle finalità statutarie della ottimale conservazione dei propri beni storico-artistici monumentali e del sostegno dell'istruzione agraria a livello professionale e universitario.

CAPITOLO TERZO
del personale

Art. 10

1) Oltre al proprio personale la Fondazione può avvalersi dell'apporto di personale comandato e/o distaccato dell'Università di Perugia sulla base di apposite convenzioni.

CAPITOLO QUARTO
Delle disposizioni transitorie

Art. 11

1) Tutte le disposizioni di cui al presente Statuto si applicano a decorrere dalla data di approvazione dello Statuto da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di Perugia.